



L'avvocato generale Bot propone alla Corte di giustizia di stabilire che il regolamento «Bruxelles I bis» non è applicabile per determinare quale giudice di uno Stato membro sia competente per le domande proposte contro lo Stato greco da un privato detentore di titoli di Stato greci a seguito del loro cambio forzato in condizioni e in circostanze eccezionali

Infatti, non si tratta di una controversia in «materia civile o commerciale» ai sensi di detto regolamento

Il sig. Leo Kuhn, residente a Vienna (Austria), acquistava con una banca depositaria austriaca titoli di Stato greci per un valore nominale di EUR 35 000¹. Si tratta di titoli al portatore che attribuiscono il diritto al rimborso del capitale alla scadenza e al pagamento di interessi. Nel contesto del cambio obbligatorio effettuato dalla Grecia nel marzo 2012, i titoli detenuti dal sig. Kuhn sono stati sostituiti con nuovi titoli di un valore nominale inferiore².

Il sig. Kuhn proponeva quindi ricorso nei confronti della Grecia dinanzi ai giudici austriaci chiedendo l'esecuzione delle condizioni di emissione iniziali o il risarcimento. La Grecia faceva valere che i giudici austriaci non erano competenti a decidere tali controversie.

In tale contesto, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento «Bruxelles I bis» sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale³. Questo regolamento prevede una regola generale secondo la quale sono competenti i giudici dello Stato membro in cui il resistente è domiciliato. Tuttavia, in materia contrattuale, tale regolamento prevede una norma di competenza speciale secondo la quale è parimenti competente il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione su cui si fonda la domanda. Il sig. Kuhn fa valere, al riguardo, che, sino al momento del cambio obbligatorio, la Grecia ha versato gli interessi sul suo conto presso una banca in Austria.

L'Oberster Gerichtshof intende pertanto chiarire se il luogo di esecuzione sia determinato dalle condizioni relative al titolo al momento dell'emissione del titolo stesso, nonostante i suoi successivi trasferimenti, o dal luogo in cui le condizioni dell'obbligazione, come il pagamento degli interessi, sono state effettivamente adempiute.

¹ Tali titoli di Stato erano stati proposti dalla Grecia per la sottoscrizione nei seguenti termini: lo Stato greco ha contrattato con manager o partecipanti al sistema del mercato primario che, in qualità di primi detentori dei titoli, potevano realizzarne il valore sul mercato secondario.

² In applicazione della legge greca n. 4050/2012 del 23 febbraio 2012, i titoli iniziali sono stati annullati e sostituiti con nuovi titoli di valore nominale inferiore, il che ha comportato una perdita di capitale del 53,5%, o anche superiore se si tiene conto della modifica della data di scadenza dei vecchi titoli (una parte di essi doveva scadere tra il 2023 e il 2042). I tassi annuali di pagamento delle cedole sono stati rivisti. Infine, i titoli non sono più stati soggetti al diritto greco, ma al diritto inglese.

³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Nelle conclusioni pronunciate in data odierna, l'avvocato generale Yves Bot sostiene che la controversia in oggetto non ricada nella sfera di applicazione del regolamento «Bruxelles I bis», atteso che non ricade nella «materia civile o commerciale»⁴.

La controversia in oggetto, infatti, ha la sua fonte materiale in un atto della pubblica autorità mediante il quale, in condizioni e circostanze eccezionali, sono state imposte retroattivamente la conversione dei titoli e la modifica delle condizioni di emissione iniziali dei titoli, al fine di evitare il *default* dello Stato greco e di garantire la stabilità della zona euro.

L'avvocato generale propone, pertanto, alla Corte di rispondere all'Oberster Gerichtshof affermando che un'azione intentata da una persona fisica che ha acquistato titoli emessi da uno Stato membro nei confronti di tale Stato membro non rientra nella «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento «Bruxelles I bis», ove, con tale azione, la persona fisica intenda ottenere l'esecuzione delle condizioni di emissione iniziali relative ai titoli o un risarcimento del danno cagionato dal loro inadempimento, a causa dello scambio di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposto a tale persona fisica in virtù di una legge adottata in circostanze eccezionali dal legislatore nazionale, che ha modificato unilateralmente e retroattivamente le condizioni applicabili ai titoli inserendovi una clausola di azione collettiva che consente alla maggioranza dei loro titolari di imporre tale cambio alla minoranza⁵.

Qualora la Corte dovesse discostarsi da tale analisi e dichiarare che la controversia rientra nella «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento «Bruxelles I bis», l'avvocato generale prosegue la sua analisi e conclude che l'azione con cui l'acquirente di titoli emessi in uno Stato membro intende far valere, nei confronti di tale Stato, i diritti derivanti da tali titoli (in particolare a seguito della modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni relative ai titoli obbligazionari da parte di tale Stato) ricade nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi della summenzionata regola di competenza speciale.

Tuttavia, secondo l'avvocato generale, tale norma non può fondare, nella specie, la competenza dei giudici austriaci.

A suo avviso, infatti, il luogo di esecuzione di un titolo di Stato è determinato dalle condizioni relative al titolo obbligazionario al momento dell'emissione di tale titolo, a prescindere dai successivi trasferimenti del titolo o dall'effettiva esecuzione in un altro luogo delle condizioni relative al titolo obbligazionario afferenti al pagamento degli interessi o al rimborso del capitale. Nella specie, il luogo di esecuzione dell'obbligazione (quello del pagamento della cedola e del rimborso del capitale), su cui si fonda la domanda del sig. Kuhn, si trova in Grecia.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

⁴ L'avvocato generale ricorda che, nella sentenza *Fahnenbrock e a.* dell'11 giugno 2015 (cause riunite [C- 226/13, C-245/13, C-247/13 e C-578/13](#); v. anche il comunicato stampa [n. 67/15](#)), la Corte ha statuito, nel contesto di una controversia che si svolgeva in circostanze di fatto quasi analoghe, che non risultava che una siffatta controversia non ricadesse manifestamente nella materia civile o commerciale ai sensi del regolamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79). L'avvocato generale ritiene, tuttavia, che l'analisi della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento « Bruxelles I bis » si debba fondare su basi diverse.

⁵ L'avvocato generale osserva, al riguardo, che le persone fisiche, che sono solo una minoranza dei possessori di titoli di Stato greci e rappresentano circa l'1% del debito pubblico complessivo della Grecia, non hanno partecipato a detti negoziati condotti con investitori istituzionali che sono, in particolare, le banche e gli istituti di credito.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575